Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 26 luglio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 171 DEL 26 LUGLIO 1937-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Amministrazione provinciale di Bologna:** Cartelle del prestito universitario sorteggiate il 18 giugno 1937-XV. — **Società anonima della ferrovia di Chieti:** Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1937-XV. — **Società anonima « C.R.E.A. », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1937-XV. — **Comune di Vernio (Firenze):** Cartelle sorteggiate nella 10ª estrazione del 20 giugno 1937-XV. — **Comune di Serra Riccò:** Obbligazioni dei prestiti 1924 e 1928 sorteggiate il 5 giugno 1937-XV. — **Società anonima Acciaierie e ferriere lombarde Falck, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1937-XV. — **Società anonima Officina gas Molteni, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate nella 3ª estrazione del 29 giugno 1937-XV. — **Società anonima Beni urbani del Centro, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1937-XV. — **Società anonima Mazzucchelli, in Castiglione Olona:** Obbligazioni sorteggiate nella 9ª estrazione del 18 giugno 1937-XV. — **Società anonima Tessitura del Villoresi, in Castano Primo:** Obbligazioni sorteggiate nella 3ª estrazione del 28 giugno 1937-XV. — **Società anonima Ferrovia del Renon, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1937-XV. — **Società anonima Linificio e canapificio nazionale, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 luglio 1937-XV.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 giugno 1937-XV, n. 1180.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 571, concernente la istituzione presso il Ministero per la stampa e la propaganda di un « Ispettorato per la radiodiffusione e la televisione ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 571, concernente la istituzione presso il Ministero per la stampa e la propaganda di un « Ispettorato per la radiodiffusione e la televisione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 1° luglio 1937-XV, n. 1181.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 634, concernente l'aggregazione del comune di Rebbio a quello di Como.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 634, concernente l'aggregazione del comune di Rebbio a quello di Como.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1937-XV, n. 1182.

Aumento dell'indennità supplementare ed altri provvedimenti per gli ufficiali giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038, col quale furono arrecate delle riduzioni agli stipendi e alle altre competenze del personale statale e furono assoggettati altresì alle stesse riduzioni tanto l'importo complessivo dei proventi degli ufficiali giudiziari, quanto le retribuzioni minime garantite a questi ultimi con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, nonchè i limiti per l'applicazione delle sopratasse del 50 e del 70 per cento istituite con gli articoli 3 e 4 della legge medesima;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 121, col quale sono stati aumentati gli assegni al personale statale;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di rivedere il trattamento degli ufficiali giudiziari, in relazione alle condizioni economiche generali ed al trattamento fatto al personale statale con il succitato decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038, è sostituito il seguente:

« L'importo complessivo dei proventi e della percentuale del dieci per cento riscossi in ciascun mese dagli ufficiali giudiziari, al netto delle ritenute, tasse e sopratasse e delle eventuali spese per i commessi determinate ai sensi della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, e del R. decreto 8 giugno 1933, n. 621, è assoggettato alla riduzione:

dell'1 per cento, se eccede le L. 500 e non supera le L. 1000;

del 3 per cento, se eccede le L. 1000 e non le L. 1500;

del 5 per cento, se eccede le L. 1500 e non le L. 2000;

del 7 per cento, se supera le L. 2000 ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, è modificato come appresso:

« Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1 dell'art. 1 del testo organico 28 dicembre 1924, n. 2271, esclusi le indennità di trasferta e i diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, e con i diritti di accesso di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, non vengano a conseguire annualmente al netto della tassa erariale del 10 per cento istituita con l'art. 2 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, quelli delle preture e dei tribunali L. 6480 e quelli delle Corti di appello e della Corte di cassazione L. 6700, è dovuta un'indennità a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti. Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari è aumentata per quelli addetti alle preture ed ai tribunali, a L. 6700 dopo il primo quadriennio di servizio, a L. 7150 dopo il secondo, a L. 7590 dopo il terzo, a L. 8040 dopo il quarto e a L. 8490 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti a L. 7150 dopo il primo quadriennio, a L. 7590 dopo il secondo, a L. 8040 dopo il terzo, a L. 8490 dopo il quarto e a L. 8930 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Nelle varie cifre suindicate è assorbita anche la riduzione del 12 per cento disposta dal R. decreto-legge 29 dicembre 1930, numero 1780 ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, è sostituito il seguente:

« Sui proventi di cui al n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, escluse le indennità di trasferta, quando il loro ammontare superi la somma di L. 28.500 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non L. 45.600 ed il 70 per cento della parte eccedente le L. 45.600 ».

Il primo comma dell'art. 4 della medesima legge 22 dicembre 1932, n. 1675, è sostituito dal seguente:

« Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari devono versare all'ufficio del registro il 50 per cento sulla parte dei proventi percepiti durante il mese precedente che eccede la somma di L. 2375, ma non le L. 3800, ed il 70 per cento sulla parte dei proventi che eccede le L. 3800 ».

Il capoverso dell'art. 5 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561 è abrogato.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio corrente anno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la grazia e giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 123. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 giugno 1937-XV, n. 1183.

Variazioni al bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1936-37, mediante prelevamento dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, che ha istituito l'Azienda autonoma statale della strada;

Visto l'art. 6 della legge 20 aprile 1936-XIV, n. 756, che ha approvato il bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio 1936-37;

Ritenuto che, sul fondo di riserva iscritto al capitolo 32 del bilancio medesimo, per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è disponibile la somma di L. 580.000;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, iscritto al capitolo 32 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1936-37, è autorizzato il prelevamento delle L. 580.000 che vengono assegnate ai seguenti capitoli dello stato di previsione stesso:

Cap. 8. - Sussidi agli impiegati, agli agenti in servizio, a quelli licenziati ed ai loro superstiti	L.	25.000
Cap. 9. - Retribuzioni, aggiunta di famiglia, competenze ed indennità ai capi cantonieri e cantonieri	»	130.000
Cap. 14. - Spese relative al servizio autoveicoli	»	30.000
Cap. 21. - Premi di diligenza alla Milizia stradale, ai funzionari, ecc., premi di manutenzione ai capi cantonieri e cantonieri, contributo cassa pensioni	»	275.000
Cap. 27 - Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile ai capi cantonieri e cantonieri	»	40.000
Cap. 37. - Assegnazione straordinaria per completare l'impianto e l'equipaggiamento della Milizia della strada	»	80.000
	L.	580.000

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario 1936-37.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 aprile 1937-XV, n. 1184.

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare uno stabile.

N. 1184. R. decreto 22 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura viene autorizzata ad acquistare uno stabile sito in Roma, al Corso d'Italia, n. 25, da adibire a sede confederale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. 1185.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 1185. R. decreto 29 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Società di Mutuo Soccorso « Risorgimento, Pace e Armonia » di Candia (Ancona), di tutta la proprietà mobiliare e immobiliare della Società predetta.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 3 maggio 1937-XV, n. 1186.

Soppressione della Cassa di previdenza « Merli » fra gli impiegati ed i capi d'arte della S. A. Birra Peroni, ghiaccio e magazzini frigoriferi, con sede in Roma.

N. 1186. R. decreto 3 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene soppressa la Cassa di previdenza « Merli » fra gli impiegati ed i capi d'arte della S. A. Birra Peroni, ghiaccio e magazzini frigoriferi, con sede in Roma, e ne viene messo in liquidazione il patrimonio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 3 maggio 1937-XV, n. 1187.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Corpus Domini, in S. Severino Marche (Macerata).

N. 1187. R. decreto 3 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del Corpus Domini, in S. Severino Marche (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 14 maggio 1937-XV, n. 1188.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache Cappuccine di S. Croce, dette Bavaresi, in Assisi (Perugia).

N. 1188. R. decreto 14 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Monache Cappuccine di S. Croce, dette Bavaresi, in Assisi (Perugia), e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo, di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 750.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1189.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Veronica Gambara » di Brescia ad accettare una donazione.

N. 1189. R. decreto 17 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del R. Istituto Magistrale « Veronica Gambara » di Brescia viene autorizzata ad accettare la donazione di un certificato nominativo del Prestito Nazionale 5% del valore nominale di L. 10.000 (diecimila), disposta in suo favore dal Comitato per le onoranze al Prof. Giov. Batt. Garassini, al fine di costituire, con la rendita annua, un premio di studio da conferirsi all'alunno più meritevole dell'Istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1190.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Diego, in Canicattì (Agrigento).

N. 1190. R. decreto 17 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 24 dicembre 1933, relativo alla erezione della nuova parrocchia di S. Diego, in Canicattì (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1191.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del Beneficio parrocchiale di S. Martino in Roccaforzata nella Chiesa del Carmine, in Taranto.

N. 1191. R. decreto 17 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Taranto in data 2 febbraio 1936, relativo al trasferimento del Beneficio parrocchiale di S. Martino in Roccaforzata nella Chiesa del Carmine, in Taranto, ed il titolo del Beneficio mutato in quello di Maria SS.ma del Carmine.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1937-XV.
Norme per il prelevamento e l'uso del petrolio e dei residui della distillazione di oli minerali, per uso agricolo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E CON QUELLO
PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 26 luglio 1925, n. 1258, e 27 novembre 1933, n. 1574;

Determina:

Art. 1.

La importazione in franchigia da diritti di confine, la distribuzione ed il consumo del petrolio e dei residui della distillazione di oli minerali non atti a servire per la illuminazione, nè come materia lubrificante per macchine, di colore paglierino con densità da 0,850 fino a 0,880; alla temperatura di 15°, destinati esclusivamente ad azionare motori agricoli, consentiti coi Regi decreti-legge 26 luglio 1925, numero 1258, e 27 novembre 1933, n. 1574, devono aver luogo sotto la osservanza delle seguenti norme e condizioni.

Qualora i carburanti ammessi alla facilitazione su espressa vengano impiegati in usi diversi da quello per il quale è fatta la concessione, restano ferme le pene comminate per il contrabbando a sensi degli articoli 94 e seguenti del testo unico delle leggi doganali.

Art. 2.

La importazione dei carburanti indicati all'art. 1 potrà aver luogo previa colorazione da eseguirsi: *a*) per il petrolio mediante il colore Somalia IV in modo che in ogni quintale di combustibile sia contenuto un grammo della detta sostanza colorante; *b*) per i residui della distillazione di oli minerali mediante « base di verde Alizarina G. » o « bleu di oli minerali M. » in modo che in ogni quintale di carburante siano contenuti 10 grammi di sostanza colorante.

Potrà eventualmente essere ammesso altro colorante con la denominazione e nelle proporzioni di miscela da stabilirsi.

Le sostanze coloranti saranno fornite dalla ditta che avrà richiesta la importazione dei carburanti in esenzione dai diritti di confine e prima di essere adoperate debbono essere sottoposte alla analisi del competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

Art. 3.

La richiesta per la importazione dei carburanti in franchigia doganale potrà essere fatta dall'importatore nella stessa dichiarazione da presentarsi alla dogana a termini dell'articolo 5 della legge doganale oppure presentata, sotto forma di domanda in carta legale, al capo della dogana presso la quale dovrà avvenire la colorazione dei carburanti, in attesa dei necessari sdoganamenti.

Tanto nella dichiarazione doganale, quanto nella domanda dovrà essere esplicitamente indicato che i carburanti saranno impiegati soltanto come combustibili nei motori di macchine agricole.

Si intendono comprese fra tali macchine quelle adibite ad operazioni agrarie compiute nell'ambito della azienda agricola e nell'interesse dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame compreso l'allevamento del pollame attuato per mezzo di incubatrici ed allevatrici nell'interno dell'azienda medesima.

I carburanti agevolati possono pure essere usati:

a) per azionare motori destinati alla estrazione, dal sottosuolo, dell'acqua per irrigazione, nonchè per i lavori di trivellazione per la ricerca dell'acqua a scopo irriguo, anche se la sorgente è posta fuori del fondo da irrigare, purchè vi sia condotta con unica canalizzazione non adibita ad altri usi.

Sono compresi fra i lavori agevolati anche quelli necessari durante la costruzione dei pozzi — a trivellazione ultimata — per esaurire i pozzi stessi dell'acqua che altrimenti ostacolerebbe i lavori di scavo e di rivestimento, sempre che si tratti di pozzi scavati a scopo di irrigazione;

b) nelle trattrici e nelle macchine agricole automotrici, non atte al trasporto di persone e di cose, circolanti isolatamente o con rimorchio di macchine e attrezzi agricoli;

c) nelle trattrici in servizio di traino per il trasporto di prodotti agricoli e di sostanze di uso agrario, sempre che detti trasporti abbiano luogo:

1° dalla azienda agricola alla più vicina stazione ferroviaria od a un magazzino di raccolta o di vendita o di smaltimento dei prodotti agricoli e fertilizzanti o viceversa;

2° dall'azienda agricola ad uno stabilimento di trasformazione dei prodotti agrari o viceversa;

3° dalla casa colonica o dominicale all'azienda agricola e viceversa;

4° fra podere e podere della stessa azienda o di più aziende aggregate ai fini dell'uso promiscuo di tali macchine.

Le trattrici dovranno — nei casi indicati alla lettera *c*) — essere munite di regolare « foglio di via » rilasciato dal competente Ufficio provinciale dell'Ente Utenti Motori Agricoli, che ne invierà copia al Comando locale della Regia guardia di finanza.

La scadenza del « foglio di via » non potrà oltrepassare il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del rilascio.

Art. 4.

L'aggiunta ai carburanti della sostanza colorante, debitamente analizzata dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e nelle prescritte proporzioni, si effettua negli spazi doganali, sotto la continua vigilanza di un funzionario della dogana e di un ufficiale o sottufficiale della Regia guardia di finanza secondo che si tratti di partita da colorire entro cisternoni metallici oppure di piccoli quantitativi da colorire entro vagoni cisterna o in fusti.

Dell'avvenuta colorazione della quantità di carburante da ammettere in esenzione è compilato processo verbale, il quale deve essere allegato alla dichiarazione doganale di importazione o al registro A/4 quando la domanda riguarda colorazione di merce che resta in deposito in attesa di essere importata a riprese.

Sui documenti doganali emessi per lo sdoganamento dei carburanti agevolati dovrà sempre risultare il nome della ditta cui essi sono diretti ed il luogo ove saranno tenuti in deposito in attesa della vendita.

Art. 5.

Agli effetti delle presenti disposizioni si considerano depositi di carburanti agricoli ammessi in franchigia da diritti di confine quelli costituiti, in base alla concessione prevista dall'art. 11 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, dalle ditte importatrici le quali hanno dichiarato alla dogana la particolare destinazione della merce ed hanno provveduto al suo svincolo, previa colorazione.

Sono, invece, ritenuti sub-depositi tutti i distributori che ricevono carburanti agevolati dai depositi delle ditte importatrici per lo smercio ad uso agricolo.

Della regolarità della gestione dei depositi e sub-depositi sono responsabili le ditte importatrici che li costituiscono.

Qualora però i sub-depositi non siano direttamente gestiti dalle ditte importatrici che li hanno costituiti, la responsabilità della gestione incombe ai rispettivi titolari, sempre quando i medesimi ne facciano conforme dichiarazione alla autorità doganale competente per territorio, e questa dichiari di accettarla, rimanendo ferma, in caso contrario, la responsabilità della ditta importatrice.

Fermo restando il disposto dell'art. 11 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, l'esercizio dei sub-depositi di carburanti colorati per uso agricolo deve essere autorizzato dal direttore superiore della competente circoscrizione doganale verso rilascio della corrispondente licenza da compilarsi su carta legale.

Da tale licenza deve risultare chi sia il responsabile della gestione dei sub-depositi: essa deve essere rinnovata di anno, in anno e sarà tenuta nei locali del relativo sub-deposito per esibirla ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 6.

Spetta al direttore superiore della circoscrizione doganale ove risiede il deposito od il sub-deposito di accettare gli atti di responsabilità della relativa gestione ed allo stesso funzionario compete altresì di revocare tali atti tanto se la revoca è chiesta dalla ditta garante, quanto se è disposta dalla dogana per irregolarità o per altra causa, restando inteso che — nei riguardi dei sub-depositi — cessata la responsabilità del relativo gestore, subentra quella della ditta importatrice a mente del precedente art. 5.

Dell'accettazione e della revoca degli atti di responsabilità dovrà essere dato avviso al deposito fornitore dei carburanti e, qualora esso sia situato in altra circoscrizione doganale, ne sarà inoltre informato il capo di questa ultima, per sua norma, nello esercizio della vigilanza a lui demandata.

Analoga comunicazione deve essere fatta all'Ufficio provinciale dell'Unione agricoltori — Sezione Utenti Motori Agricoli — il quale dovrà tenere aggiornato l'elenco dei depositi e sub-depositi istituiti nel territorio della Provincia.

Art. 7.

Per la spedizione dei carburanti agevolati dai depositi ai sub-depositi le ditte interessate emetteranno un avviso di spedizione indicante la qualità e quantità di combustibile, gli estremi delle relative bollette di sdoganamento, il deposito di provenienze ed il sub-deposito di destinazione.

L'avviso di spedizione sarà annotato a scarico nel conto del deposito e preso in carico in quello del sub-deposito, presso il quale sarà conservato.

Dell'effettuata spedizione le suindicate ditte devono dare comunicazione scritta al direttore superiore della circoscrizione doganale da cui dipende il deposito ed a quello nella giurisdizione del quale il sub-deposito è situato.

Art. 8.

I carburanti importati in franchigia da diritti di confine perchè destinati ad uso agricolo non potranno essere ceduti se non a coloro (persone o ditte) che abbiano ottenuto dal competente Ufficio un buono di prelevamento per il ritiro dei carburanti medesimi.

La facoltà di rilasciare i buoni di prelevamento è concessa alla Confederazione fascista degli agricoltori che la eserciterà per il tramite dell'Ente assistenziale (Utenti Motori Agricoli) « UMA » aderente alla Confederazione stessa sotto la vigilanza degli Ispettorati agrari provinciali.

L'UMA dovrà dare notizia ogni mese al Ministero delle corporazioni, Ufficio combustibili liquidi, dei quantitativi di carburanti agricoli per cui ha rilasciato, entro il mese precedente, buoni di prelevamento.

Per ottenere il rilascio dei buoni deve essere fatta annualmente denunzia dei motori posseduti al competente Ufficio provinciale della UMA indicando le caratteristiche dei motori stessi, dei terreni posseduti o in conduzione, dei lavori da eseguirsi e della ditta dalla quale il motore è stato acquistato o si è avuto in uso.

Nella denunzia i motori saranno contraddistinti anche col numero progressivo di fabbricazione e per i terreni posseduti o condotti sarà specificata la tenuta o contrada, la strada di accesso, la estensione e la specie di coltura.

Allo stesso Ufficio provinciale deve essere denunciata altresì la cessione, a qualunque titolo, dei motori già dichiarati in nome proprio.

Analoghe denunzie dovranno essere prodotte dai noleggiatori di macchine agricole per aver titolo a prelevare carburanti agevolati coi quali intendano compiere per conto di terzi e nell'ambito delle aziende agrarie, lavori ammessi al beneficio fiscale a sensi del precedente art. 3.

Gli Uffici provinciali dell'UMA, ricevute le denunzie, sono tenuti ad accertarsi richiedendo, se necessario, certificati del podestà o di altre autorità locali, della veridicità delle dichiarazioni presentate dagli utenti sia per quanto riguarda il domicilio, il possesso dei motori e la loro destinazione, come per i lavori da compiere se trattisi di noleggiatori di macchine agricole.

In base alle denunzie ricevute, debitamente rettificate, ove ne sia il caso, gli uffici predetti tengono aggiornato il registro degli utenti, dal quale si possano desumere i dati delle denunzie dagli stessi presentate.

Di regola ogni Ufficio provinciale accetta le denunzie per le sole ditte che abbiano sede e motori agricoli nella propria provincia.

Per gli utenti che abbiano proprietà in provincie confinanti la iscrizione viene fatta nella provincia ove ha sede la ditta se la conduzione, il prelievo dei carburanti agevolati e l'uso dei motori sono promiscui, altrimenti ciascun ufficio provinciale iscriverà le ditte per i motori che servono alla conduzione nelle singole proprietà.

Gli utenti che lavorano presso terzi in più provincie saranno iscritti in quella Provincia in cui la ditta ha sede e nelle altre al solo effetto del rilascio dei buoni di prelevamento, previa presentazione del libretto di controllo di cui al successivo art. 9.

In questo ultimo caso dovrà darsi comunicazione all'Ufficio provinciale di origine della avvenuta iscrizione nel registro di provincia diversa e delle singole emissioni di buoni di prelievo.

Art. 9.

Ogni utente che ha presentato la denunzia prescritta dal precedente art. 8 sarà munito a cura dell'Ufficio provinciale dell'UMA di un libretto di controllo allo scopo di:

a) identificare l'utente e stabilire le caratteristiche dei motori da lui posseduti, determinando anche per ciascuno di essi il consumo medio normale di carburante per ogni ora di lavoro;

b) registrare successivamente i buoni di prelevamento ottenuti;

c) riscontrare i prelevamenti fatti nel corso dell'annata a deconto dei buoni stessi.

Alle ditte che eseguono lavori per conto di terzi, saranno consegnati uno o più libretti *supplementari* per ricevervi le attestazioni degli agricoltori stessi circa la specie e la durata dei lavori compiuti nell'ambito delle aziende agrarie.

I libretti di controllo come quelli supplementari vanno tenuti al corrente e devono essere esibiti ad ogni richiesta dell'Autorità Finanziaria.

Ogni motore denunciato all'UMA, sarà controdistinto con la sigla automobilistica della Provincia seguita da un numero di ordine progressivo; tali indicazioni saranno riportate su una targhetta metallica di riconoscimento che, a cura del proprietario, sarà fissata solidamente sul motore cui si riferisce. Ogni targhetta porterà applicato od impresso un marchio di riconoscimento, secondo le caratteristiche che saranno fissate dal Ministero delle finanze, il quale stabilirà il prezzo di vendita del contrassegno all'utente, nonchè la aliquota da devolversi per ciascuno di essi alla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, alla quale sarà commessa la fabbricazione delle targhette medesime.

La vendita delle targhette sarà fatta dagli Uffici provinciali dell'UMA.

Art. 10.

Ogni richiesta di buoni di prelevamento deve essere corredata del controbuono precedente in possesso dell'utente: tale controbuono sarà annullato per le eventuali rimanenze non prelevate. In caso di smarrimento del controbuono l'utente è tenuto a presentarne un duplicato dal quale possano rilevarsi i prelevamenti fatti.

L'Ufficio provinciale dell'UMA esamina se la richiesta dei quantitativi di carburanti agevolati è in rapporto alla superficie del terreno coltivabile, della specie e della durata del lavoro da eseguire, del numero e della potenza delle macchine da usare e, stabilita la congruità dei quantitativi da prelevare, rilascia il buono di prelevamento — seguendo i criteri di massima concordati col competente Ispettorato agrario provinciale. In pari tempo annota gli estremi del buono sul libretto di controllo e invia un avviso di vigilanza al Comando della Regia guardia di finanza che ha giurisdizione sulla azienda agricola concessionaria o sulla sede del noleggiatore di macchine agrarie per gli eventuali controlli di sua competenza.

Di regola non si rilasciano buoni di prelievo per quantitativi che superino il presumibile consumo di un trimestre.

Il buono di prelevamento è inviato direttamente al deposito o sub-deposito presso il quale il beneficiario intende acquistare i carburanti agevolati e il prelevamento può essere fatto a riprese in numero non superiore a 10, mediante presentazione del « controbuono » che l'Ufficio provinciale dell'UMA rilascia al beneficiario stesso.

Il prelevamento dei carburanti agevolati deve effettuarsi — di regola — nella giurisdizione territoriale dell'Ufficio provinciale dell'UMA che ha emesso il buono.

In ogni caso i buoni scadono di validità il 31 dicembre dell'anno di emissione, anche se usufruiti parzialmente.

Art. 11.

Qualora i beneficiari dei buoni di prelevamento non avessero più la disponibilità di motori agricoli — per vendita, cessione, distruzione o qualsiasi altra causa — o comunque decadessero dal diritto di usare carburanti agevolati, dovranno denunciare le rimanenze dei carburanti stessi all'Ufficio provinciale dell'UMA che rilascierà all'utente — dopo aver fatti gli opportuni accertamenti — una dichiarazione di versamento delle rimanenze ad un deposito o sub-deposito autorizzato.

Di tale dichiarazione l'Ufficio provinciale dell'UMA invierà copia al direttore superiore della circoscrizione doganale, nella giurisdizione del quale è situato il deposito o sub-deposito.

L'utente effettuerà il versamento del carburante, esibendo la dichiarazione dell'Ufficio provinciale dell'UMA che sarà trattenuta ed annotata sul registro di cui all'art. 13 quale documento di carico.

Potrà anche essere consentita la cessione del carburante agricolo sopravanzato insieme col motore, sempre quando tale cessione sia stata fatta a ditta che ha titolo alla agevolezza.

Art. 12.

Alla fine di ogni anno e non più tardi del mese di gennaio dell'anno successivo gli utenti dovranno presentare i libretti di controllo all'Ufficio provinciale dell'UMA che, dopo aver accertato la loro regolare tenuta, li invierà all'Ispettorato agrario provinciale: questo, dopo essersi assicurato della congruità dei consumi di carburanti agevolati in rapporto alla specie ed alla durata dei lavori compiuti, apporrà il suo visto di benestare o comunicherà le eventuali osservazioni al direttore superiore della circoscrizione doganale ove ha sede l'utente e alla Sezione Utenti Motori Agrari che ebbe a rilasciare il libretto di controllo.

Art. 13.

I gestori dei depositi di carburanti agricoli ammessi in esenzione da diritti di confine dovranno tenere un registro di carico e scarico nel quale saranno annotate al carico — distintamente per ogni tipo di combustibile — le partite ricevute con riferimento alle relative bollette doganali ed allo scarico le quantità consegnate con indicazione dei buoni di prelevamento ovvero degli avvisi di spedizione ai sub-depositi. Un analogo registro, sarà, obbligatoriamente, tenuto dai sub-depositi sostituendosi nel carico, la indicazione delle bollette di spedizione a quelle doganali.

Quando i sub-depositi sono riforniti da più ditte importatrici ed agiscono sotto la diretta responsabilità delle ditte medesime, dovranno tenere separata gestione per ogni casa fornitrice ed in confronto di ciascuna di esse sarà tenuto distinto registro di carico e scarico, affinchè ciascun deposito possa rispondere del movimento dei carburanti da esso forniti.

Non più tardi del 10 luglio e del 10 gennaio le ditte esercenti depositi di carburanti agevolati manderanno al direttore superiore della circoscrizione doganale ove i depositi stessi sono siti, una copia del registro di cui sopra, unendovi copia dell'analogo registro dei sub-depositi da essi riforniti.

Sarà ammessa una differenza per evaporazione, calo o dispersione tra le esistenze reali e le contabili, non superiore al 2 % calcolato sulla quantità di carburante introdotta nel deposito o nel sub-deposito durante il semestre, sempre che la deficienza sussista realmente.

Per deficienze che si riscontrassero in misura superiore a quella emessa, e per le quali — escluso il dolo — non fosse provato che le cause dipesero da forza maggiore, le ditte depositarie dovranno corrispondere i diritti di confine a' termini della tariffa dei dazi doganali.

Art. 14.

Il direttore superiore della circoscrizione doganale, ricevuta la copia dei registri di carico e scarico, deve:

a) ordinare la verifica semestrale dei depositi e sub-depositi che rientrano nella sua giurisdizione;

b) trasmettere al capo della circoscrizione competente gli estratti dei registri dei sub-depositi situati fuori del proprio territorio, con avvertenza che, compiuta la visita, tutti gli atti (estratti del registro, verbale di verifica, ecc.) do-

vranno essere restituiti per passare a far parte dello incarto di ciascun deposito.

Le spese dei sopraluoghi e delle verifiche periodiche, saranno a carico dei gestori dei depositi e sub-depositi.

Art. 15.

A prescindere dalle verifiche semestrali previste dal precedente articolo è in facoltà del direttore superiore della circoscrizione doganale nella quale è sito il deposito o subdeposito di disporre verifiche straordinarie.

I funzionari delle dogane hanno facoltà di farsi esibire, in sede di verifica e in qualunque altro momento, dagli esercenti dei depositi e sub-depositi, i registri di carico e scarico e i documenti relativi e di procedere nell'ambito dei depositi e sub-depositi medesimi, a tutte le indagini occorrenti per accertare che i carburanti ammessi in esenzione da diritti di confine non siano stati destinati ad usi diversi da quelli per i quali fu fatta la concessione.

Uguale facoltà di esame e di indagine è conferita ai militari della Regia guardia di finanza, ai quali compete di procedere anche presso gli utenti ed in qualsiasi luogo ai controlli ed agli accertamenti necessari.

Gli Uffici provinciali dell'UMA sono tenuti a fornire ai funzionari ed ai militari suindicati tutte le notizie che questi avessero a richiedere per il sollecito espletamento del loro compito.

Art. 16.

Sotto l'osservanza delle norme e condizioni fissate dai precedenti articoli è ammesso lo svincolo in esenzione da tassa di vendita dei carburanti prodotti in raffinerie nazionali, destinati ad uso agricolo sempre che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 1.

Art. 17.

Salvo le maggiori pene previste dall'art. 1, chiunque con dichiarazioni inesatte o con procedimenti irregolari tendesse ad ottenere vantaggi non consentiti dalle vigenti disposizioni o comunque contravvenisse alle disposizioni medesime sarà escluso dal beneficio fiscale di cui al presente decreto.

L'esclusione potrà avere carattere permanente o temporaneo.

Di ogni esclusione sarà dato avviso al competente Ufficio provinciale dell'UMA affinchè non siano rilasciati buoni di prelevamento di carburanti agevolati a favore di coloro che hanno perduto il diritto alla concessione.

Art. 18.

Sono abrogati i decreti Ministeriali 24 febbraio 1931; 7 gennaio 1934 e 12 febbraio 1936 a datare dal giorno di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
Rossoni.

Il Ministro per le corporazioni:
Lantini.

(2501)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato

N. 156

Media dei cambi e dei titoli
del 22 luglio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,67
Francia (Franco)	70,20
Svizzera (Franco)	435,75
Argentina (Peso carta)	5,75
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,1975
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,29
Danimarca (Corona)	4,2265
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,757
Olanda (Fiorino)	10,49
Polonia (Zloty)	359,80
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,881
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	71,925
Id. 3,50 % (1902)	79,175
Id. 3,00 % (Lordo)	52,30
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,45
Rendita 5 % (1935)	91,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,975
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,45
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,525
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,925
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,70
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,65

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato

N. 157

Media dei cambi e dei titoli
del 23 luglio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,69
Francia (Franco)	70,80
Svizzera (Franco)	435,75
Argentina (Peso carta)	5,75
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,1975
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,28
Danimarca (Corona)	4,2275
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,758
Olanda (Fiorino)	10,507
Polonia (Zloty)	359,10
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,882
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	71,975
Id. 3,50 % (1902)	70,175
Id. 3,00 % (Lordo)	52,30
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,575
Rendita 5 % (1935)	91,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89 —
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,475
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,60
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,075
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,825
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,625

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 38.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	105317	21 —	Modafferi *Rosa* fu Biagio, dom. a Reggio Calabria, sotto la p. p. della madre Barcella Santa.	Modafferi *Maria* fu Biagio, *minore*, sotto la p. p. della madre Barcella Santa, dom. a Reggio Calabria.
Id.	491191	14 —	Fusani Arturo *fu Faustino* dom. a Carrara.	Fusani Arturo *di Santino* dom. a Carrara.
Cons. 3,50 % (1906)	743005	70 —	Musa *Giuseppe* fu Antonio dom. in Genova.	Musa *Assuero-Giuseppe-Angelo* fu Antonio, dom. in Genova.
Red. 3,50 %	111833	1.011,50	*Balestrero Roberto* fu Giovanni, dom. in Genova	*Ballestrero Francesco-Innocenzo-Roberto* fu Giovanni, dom. in Genova.
Id.	381305	154 —	Parodi Luigi fu *Antonio*, minore, sotto la p. p. della madre Profumo Teresa ved. Parodi, dom. in Bozzoli (Genova).	Parodi Luigi fu *Bernardo Antonio*, minore ecc. come contro.
Rend. 5 %	11962	1.010 —	*Di* Martino Emma fu Enrico, moglie di Villari Francesco fu Vincenzo dom. a Napoli col vincolo dotale.	*di* Martino Emma, ecc. come contro.
Cons. 3.50 % (1906)	819142	140 —	Bauchiero *Maria Adele* di Luigi, nubile, dom. a Torino.	Bauchiero *Adele-Francesca-Maria* di Luigi, nubile, dom. a Torino.
Id.	189544 263022	70 — 70 —	*Bovero* Teresa fu Alessandro, nubile, dom. in Sale (Alessandria).	*Boero* Teresa fu Alessandro, nubile, dom. in Sale (Alessandria).
Red. 3,50 %	169794 169795 169796 169797 169798	171,50 171,50 171,50 171,50 168 —	*De* Biase Tobia fu Giovanni, dom. ad Elena (Caserta).	*Di* Biase Tobia fu Giovanni, dom. ad Elena (Caserta).
Id.	198125	227,50	Bonelli *Angela* di Giulio, nubile, dom. a Rossiglione (Genova).	Bonelli *Maria-Angela*, ecc. come contro.
Rend. 5 %	36301	705 —	Sparapani *Fabrizio*, Nicolina e Palmina di Filippo, minori, sotto la p. p. del padre dom. a Treia (Macerata).	Sparapani *Gino*, Nicolina e Palmina di ecc. come contro.
Rend. Mista 3.50 %	5611	35 —	Gazzano *Brigida* fu Giovanni, moglie di Marini Giuseppe, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Gazzano *Maria-Brigida*, ecc. come contro.
Red. 3,50 %	157235 174965	24,50 640,50	Aliprandi Ippolito, Erminia ed Eredino di Bernardino, minori, sotto la p. p. del padre dom. a Barbariga (Brescia) e figli nascituri da detto Aliprandi Bernardino fu Ippolito. Con usufr. vit. ad Aliprandi *Caterina* fu Ippolito, nubile, dom. a Barbariga (Brescia).	Aliprandi Ippolito, Erminia ed Eredino di Bernardino, minori, sotto la p. p. del padre dom. a Barbariga (Brescia) e figli nascituri da detto Aliprandi Bernardino fu Ippolito. Con usufr. vit. ad Aliprandi *Lucrezia-Caterina* ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	662941	17,50	Favole Lucia fu *Battista*, nubile, dom. in Alessandria.	Favole Lucia fu *Giovanni-Battista*, nubile, dom. in Alessandria.
Id.	53890 459133	7 — 136,50	Perugini *Egidio* fu Salvatore, dom. in Pontelandolfo (Benevento). Ipotecati.	Perugini *Domenico-Egidio*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	289458	14 —	D'Agostini *Carlotta* fu Giosuè, moglie di Perugini *Egidio* dom. in Pontelandolfo (Benevento).	D'Agostini *Maria-Carlotta* fu Giosuè, moglie di Perugini *Domenico Egidio*, dom. in Pontelandolfo (Benevento).
Red. 3,50 %	402195	175 —	Imparato *Rachele* fu Martino, minori, sotto la p. p. della madre Corrado Maria-Grazia fu Clemente ved. Imparato, dom. a Cicciano (Napoli).	Imparato *Annunziata-Rachele* fu Martino, ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 3,50 % (1906)	757987	21 —	*Ameglio Teresa* fu Pietro, moglie di Percivalle Pietro, dom. in Casale Monferrato (Alessandria) e vincolata per dote della titolare.	*Amelio Maria-Teresa* fu Pietro, ecc. come contro.
Id.	757988	14 —	Percivalle Pietro fu Luigi, dom. in Casale Monferrato (Alessandria). Ipotecata a favore di *Ameglio Teresa* fu Pietro.	Percivalle Pietro fu Luigi, dom. in Casale Monferrato (Alessandria). Ipotecata a favore di *Amelio-Maria-Teresa* fu Pietro.
Id.	4636 4637 424480 581651	14 — 35 — 24,50 52,50	*Boffa* Domenica fu Giovanni, moglie di *Bianco* Pietro, dom. a Borgo San Dalmazzo (Cuneo).	*Boffa-Tarlatta Domenica* fu Giovanni, moglie di *Guglielminotti* Bianco Pietro, dom. a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo).
Id.	258276	35 —	Boffa *Tarlata* Domenica fu Giovanni, minore, sotto la p. p. della madre Prato Antonia, dom. a Rialmosso frazione di Quittengo (Novara).	Boffa *Tarlatta* Domenica fu Giovanni, minore, sotto, ecc. come contro.
Rend. 5 %	109908	745 —	Rebecchi Mario fu Camillo, *minore*, sotto la tutela di Rebecchi Ferdinando fu Camillo, dom. a Parma.	Rebecchi Mario fu Camillo, *interdetto*, ecc. come contro.
Id.	114230	2.150 —	Olivetti Giulio fu Iona, *interdetto sotto la tutela* di Merlo Bernardo, dom. a Torino.	Olivetti Giulio fu Iona, *alienato sotto l'amministrazione provvisoria* di Merlo Bernardo, dom. a Torino.
Cons. 5 %	258772	205 —	Toselli Mario ed Aldo di *Carlo-Vittorio* e figli nascituri di Toselli *Carlo-Vittorio* fu Giuseppe, tutti quali legatari indivisi di Andreis di Mondrone Paolina, nata Margaria fu Luigi, dom. in Borgo San Dalmazzo (Cuneo). Con usufr. vit. a favore di Toselli *Carlo-Vittorio* fu Giuseppe, dom. a Borgo San Dalmazzo (Cuneo).	Toselli Mario ed Aldo di *Giovanni-Carlo-Vittorio* e figli nascituri di Toselli *Giovanni-Carlo-Vittorio* fu Giuseppe, tutti quali legatari indivisi di Andreis di Mondrone Paolina nata Margaria fu Luigi, dom. in Borgo San Dalmazzo (Cuneo). Con usufr. vit. a favore di Toselli *Giovanni-Carlo-Vittorio*, ecc. come contro.
Red. 3,50 %	66935	283,50	Piarulli *Adele, Maria-Greca*, Rosa, Riccardina, Vito e Savino di Cataldo, minori, sotto la p. p. del padre dom. a Corato.	Piarulli *Maria-Concetta-Adele, Maria-Greca-Elvira, Rosa*, ecc. come contro.
Id.	109552	290,50	Cottone Francesco-Paolo fu Giuseppe, dom. a Palermo. Con usufr. a *Bavuso* Maria-Stella fu Giuseppe, ved. di Cottone Salvatore dom. a Palermo.	Cottone Francesco-Paolo fu Giuseppe, dom. a Palermo. Con usufr. a *Bauso*, ecc. come contro.
Id.	365109	700 —	Della Ventura Rosa fu *Antonio*, dom. a Maddaloni (Napoli).	Della Ventura Rosa fu *Luigi* dom. a Maddaloni (Napoli).
Cons. 3,50% (1906)	532377	105 —	Borgarello *Giuseppa* di Giovanni, moglie di Tournour *Pietro* dom. in Caselle Torinese (Torino).	Borgarello *Domenica-Giuseppa-Petronilla* di Giovanni, moglie di Tournour *Giovanni-Pietro* dom in Caselle Torinese (Torino).
Red. 3,50 %	21450	31,50	*Zanini* Giovanni di Emilio, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Vergato (Bologna).	*Zannini* Giovanni, ecc. come contro.
Cons. 3,50% (1902)	40519	329 —	Cesano *Catterina* fu Giuseppe, vedova di Migliore Luigi dom. a Busca (Cuneo). Ipotecata.	Cesano *Maria-Catterina* fu Giuseppe, vedova di Migliore Luigi, dom. a Busca (Cuneo). Ipotecata.
Cons. 3,50% (1906)	579825	42 —	Persichetti Antonia fu *Angelo-Maria*, minore, sotto la p. p. della madre *D'Eramo* Costanza fu Vincenzo, moglie di Di Fazio Giuseppe, dom. ad Alvito (Caserta).	Persichetti Antonia fu *Michele*, minore, sotto la p. p. della madre *Eramo* Costanza, ecc. come contro.
Id.	599435	70 —	Lonatro Giuseppe-Domenica, Salvatore, Francesco e Maria fu Lorenzo (in parti eguali) *minori*, sotto la p. p. della madre La Nasa Concettina-Salvatrice fu Giuseppe, ved. Lonatro.	Lonatro Giuseppe-Domenica, Salvatore, Francesco e Maria fu Lorenzo (in parti eguali) *gli ultimi tre minori* ecc. come contro.
Id.	599436	10,50	Come sopra, con usufrutto vit. a favore di La Nasa Concettina-Salvatrice fu Giuseppe, ved. Lonatro.	Come sopra, con usufr., come contro.
Id.	195207	1.120 —	Bodo Carolina di Giuseppe, moglie di *Verzone* Carlo fu Giovanni-Antonio, dom. a Vercelli. (Vincolata).	Bodo Carolina di Giuseppe, moglie di *Verzone Poverello* Carlo fu Giovanni-Antonio, dom. a Vercelli. (Vincolata).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50% (1906)	445883	140 —	Bodo *Lina* di Giuseppe, moglie di *Verzone* Carlo, dom. a Vercelli.	Bodo *Carolina* di Giuseppe, moglie di *Verzone Poverello* Carlo fu *Giovanni Antonio* dom. a Vercelli.
Id.	599434	70 —	Bodo Carolina di Giuseppe, moglie di Verzone Carlo, dom. a Vercelli.	Come sopra.
Rend. 5%	41866 41868 41869	10.830 — 6.280 — 85 —	*Carafa* Luigi fu Vincenzo, minore, sotto la p. p. della madre Colonna Maria-Assunta fu Eduardo, ved. di *Carafa* Vincenzo, dom. a Napoli.	*Carafa di Roccella* Luigi fu Vincenzo, minore, sotto la p. p. della madre Colonna Maria-Assunta fu Eduardo, ved. di *Carafa di Roccella* Vincenzo dom. a Napoli.
Red. 3,50%	178247	31,50	Blua *Celestina* di Giovanni-Battista, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Fabosa Sottana (Cuneo).	Blua *Celestino*, ecc. come contro.
Id.	52721	35 —	Iandoli Teresa di Modestino, nubile, dom. ad Ariano di Puglia (Avellino).	Iandoli Teresa di Modestino, *minore, sotto la p. p. del padre*, dom. ad Ariano di Puglia (Avellino).
Id.	326188	98 —	Lazzati *Giovannina-Maddalena* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Canziani Clara fu Camillo, ved. Lazzati, dom. a Varzi (Pavia).	Lazzati *Maria-Maddalena*, ecc. come contro.
Id.	429630	140 —	Lazzati *Maddalena-Giovanna* fu Giovanni, ecc. come sopra.	Lazzati *Maria-Maddalena* fu Giovanni, ecc. come sopra.
Id.	309950	38,50	Piovano Catterina o Caterina fu Carlo, moglie di Civalleri Giuseppe, dom. in Torino, con usufr. a favore di *Boero* Costanza fu Luigi, ved. Piovano Carlo.	Piovano Catterina o Caterina fu Carlo, moglie di Civalleri Giuseppe dom. in Torino, con usufr. a favore di *Bovero* Costanza, ecc. come contro.
Id.	309952	38,50	Piovano Giuseppina fu Carlo, moglie di Barberis Pietro, dom. in Torino. Con usufr. come sopra.	Come contro, con usufr. come sopra.
Id.	309953	119 —	Piovano Michele fu Carlo, dom. in Torino. Con usufr. come sopra.	Come contro, con usufr. come sopra.
Id.	309954	119 —	Piovano Giovanni fu Carlo, dom. in Torino. Con usufr. come sopra.	Come contro, con usufr. come sopra.
Id.	309951	38,50	Piovano *Margherita* fu Carlo, moglie di Pochettino Domenico, dom. in Torino. Con usufr. a favore di *Boero* Costanza fu Luigi.	Piovano *Angela-Margherita* fu Carlo, ecc. come contro con usufr. a favore di *Bovero* Costanza fu Luigi.
Id.	12586	276,50	Spallone *Silverio* fu Pietro, dom. a Scanno (Aquila).	Spallone *Silvestro* fu Pietro, dom. a Scanno (Aquila).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 21 giugno 1937 - Anno XV.

Il direttore generale: POTENZA.

(2097)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato del Prestito redimibile 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 1.

E' stato presentato, per il tramutamento in titoli al portatore, il certificato P.R. 3,50 % n. 132978 di L. 4300-150,50 intestato a Buonocore Domenico fu Luigi, domiciliato a Vico Equense (Napoli) e con annotazione d'inalienabilità del capitale durante la vita del titolare, senza il consenso dell'arcivescovo pro-tempore di Sorrento.

Poichè parte del primo e del secondo foglio di detto certificato, nonchè dei relativi tagliandi di ricevuta, appare distrutta dal fuoco, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le eventuali parti mancanti del certificato stesso rimarranno prive di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 16 luglio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2525)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita Consolidato 3,50 % (1906).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 2.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore della rendita consolidato 3,50 % (1906), n. 809953 di L. 105, intestata a Caretti Regilla di Ettore, minore sotto la patria potestà del padre domiciliato a Zoverallo (Novara).

Essendo stato presentato il certificato di rendita relativo con il mezzo foglio, su cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevute, staccato, deteriorato e mancante di una parte. Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni o altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione di tramutamento nell'interesse della titolare della rendita (art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, addì 16 luglio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2524)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Luigi Rota di Milano, contrassegnati col n. 68 (MI), sono stati deformati.

(2505)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Angelo Ronchi di Silvio Ronchi di Milano, contrassegnati col n. 40, sono stati deformati.

(2506)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Borghetti Ugo di Milano, contrassegnati col n. 221, sono stati deformati.

(2507)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Isidoro Grippa di Milano, contrassegnati col n. 162, sono stati deformati.

(2508)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 11 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1699, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2266, riguardante modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno nell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1935-XIII, n. 13, concernente l'istituzione dei posti di commesso capo e di capo agente tecnico nel ruolo del personale subalterno di alcuni Ministeri;

Visto il R. decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1873, concernente l'istituzione di un posto di capo agente tecnico e di un posto di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto 28 aprile 1937-XV, n. 789, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi a posti di inserviente nell'Amministrazione centrale della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 13 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, concernente agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Vista la nota 6 maggio 1937-XV, n. 7146.8.1/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza ad espletare nell'anno 1937, un concorso a 11 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a undici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte soltanto coloro che:

a) abbiano prestato servizio militare;

b) posseggano un titolo di studio non inferiore a quello indicato nel successivo art. 4;

c) prestino servizio quali salariati alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato da almeno un anno al termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

d) abbiano compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è elevato a 35 anni a favore dei richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali.

Con l'aumento del limite di età di cui al precedente comma si cumulano gli altri aumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi del personale salariato non di ruolo che al 4 febbraio 1937-XV (data del R. decreto-legge n. 100) presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Nei riguardi del personale salariato non di ruolo di cui al comma precedente non costituisce interruzione l'allontanamento per causa di obblighi militari.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di compimento alla fine della 5ª classe elementare o di licenza elementare conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. Detto certificato può anche essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sammarinese; quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono contenere l'attestazione che la iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica da S. E. il Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente i servizi sanitari di un ente delle dette Forze armate comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente i servizi sanitari che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia del foglio matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già salariati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che prestino servizio in qualità di salariato non di ruolo presso le Amministrazioni statali, certificato attestante tale loro qualità da rilasciarsi dalla Amministrazione dalla quale dipendono;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente, con la firma dell'aspirante autenticata dal notaio o dal podestà. La firma del notaio o del podestà deve essere debitamente legalizzata.

Oltre ai documenti di cui sopra gli aspiranti allegheranno alla domanda tutti quei titoli che potranno attestare della loro capacità ai fini del servizio che sarebbero chiamati a disimpegnare in caso di nomina.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano salariati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia del foglio matricolare (servizi civili) per i salariati di ruolo e il certificato comprovante la qualità di salariato statale non di ruolo dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande che, entro il termine sopra fissato, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministero della guerra si riserva di chiedere alle Amministrazioni da cui dipendono i concorrenti un rapporto informativo sul servizio prestato dai concorrenti stessi in qualità di salariati.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato delle funzioni di segretario.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione esaminatrice.

A parità di merito saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 111 - ultimo comma - del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 7.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454 e nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48 e nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 e di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, e negli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 8.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di inserviente.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio d'amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 9.

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 300 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, ed all'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 luglio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: PARIANI.

(2535)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per l'ammissione ordinaria nella Sezione maschile presso il Pio Istituto sordo-muti in Pavia.

Le domande, coi seguenti documenti debitamente legalizzati, dovranno essere presentate all'Istituto non più tardi del 15 agosto p. v. in carta libera dichiarando lo scopo della beneficenza:

1° fede di nascita;

2° certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di provenienza e redatto secondo il questionario che si trasmetterà non appena sia notificata a questo Istituto la presenza nel Comune, di sordomuti nell'età dell'obbligo scolastico;

3° certificato di subita vaccinazione e rivaccinazione, vidimato dal podestà;

4° stato di famiglia con indicazione dell'età, professione e condizione economica di ciascun membro;

5° obbligazione dei parenti, del Comune o di qualche Opera pia di versare un contributo annuo a sensi dell'art. 514, 2° comma, del R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

6° titoli di benemerenze militari o civili acquistati da ascendenti o collaterali del concorrente.

A sensi del R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'età di ammissione è fissata all'8° anno per l'istruzione regolare; si fa però invito alle Amministrazioni comunali ed alle Direzioni didattiche, di segnalare a questo Istituto i bambini e le bambine che, giunti al 6° anno di età, non possono essere ammessi alle Scuole comuni per difetto parziale o totale di udito o di loquela.

Nella seconda quindicina di settembre i concorrenti saranno chiamati presso l'Istituto per essere assoggettati alla visita di constatazione delle condizioni fisiche e della idoneità all'istruzione.

Per maggiori schiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria od alla Direzione dell'Istituto (corso Garibaldi, 69).

Pavia, addì 15 giugno 1937 - Anno XV

Il presidente: dott. ing. FILIPPO POZZI.

Il direttore: prof. FEDERICO MONTORZI.

Il segretario: rag. ENEA GIORGI

(2511)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1936, registrato alla Corte dei conti il 26 detto mese, registro n. 10, Finanze, foglio n. 304, col quale fu indetto un concorso a n. 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A);

Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1935, registro n. 10, foglio n. 186, col quale furono conservati i benefici di cui all'art. 7 del cennato R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, a favore di tre candidati del concorso a 35 posti di vice segretario di ragioneria bandito con decreto Ministeriale 24 ottobre 1934;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice costituita con i decreti Ministeriali 20 gennaio e 14 maggio 1937, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 10 febbraio 1937, registro n. 2 Finanze, foglio n. 113, ed il 26 maggio 1937, registro n. 5, foglio 398;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A) indetto con decreto Ministeriale 20 ottobre 1936:

Numero d. graduatoria	COGNOME E NOME	Media dei voti degli esami scritti	Voto esame orale	Somma dei voti
1	Palazzi Riziero	8.53	7.80	16.33
2	Cozzi Silvio	7.70	7.60	15.30
3	Iannuzzi Spartaco	8.33	6.80	15.13
4	Calamita Mario	7.90	7.10	15 —
5	Massimino Orazio	7.75	7.20	14.95
6	Lecce Giorgio	7.75	6.60	14.35
7	Galatola Vito Angelo	7.60	6.65	14.25
8	Riciardi Renato	7.65	6.50	14.15
9	Germani Elia	7.50	6.60	14.10
10	Moscetti Dario	7.95	6.12	14.07
11	Carrese Vincenzo	7.30	6.75	14.05
12	Casale Antonio	7.10	6.90	14 —
13	Garrone Annibale	7.85	6.10	13.95
14	Battaglia Antonino	7.40	6.50	13.90
15	Conti Vittorio	7.30	6.50	13.80
16	Lo Piano Salvatore	7.55	6.20	13.75
17	Di Rienzo Eduardo	7.60	6.12	13.72
18	Scorsolini Francesco	7.50	6.20	13.70
19	Fodale Michele	7.10	6.58	13.68
20	Cannarella Antonino	7.67	6 —	13.67
21	Ciccarello Antonino	7.45	6 —	13.45
22	Cara Guido	7.42	6 —	13.42
23	Marchetti Salvatore	7.35	6.05	13.40
24	Balletta Antonio	7.35	6 —	13.35
25	Binci Oreste	7.33	6 —	13.33
26	Tanzi Carlo	7 —	6.32	13.32
27	Gangi Paolo	7.30	6 —	13.30
28	Bonanno Baldassarre	7.20	6.08	13.28
29	Ferraris Giuseppe	7.20	6.05	13.25
30	D'Alessandria Mario	7.20	6 —	13.20
31	Cavarra Romolo	7.18	6 —	13.18
32	Di Nunzio Alfredo	7.16	6 —	13.16
33	Deodato Saverio	7.15	6 —	13.15
34	Aliberti Antonino	7.13	6 —	13.13
35	Marinucci Francesco	7.10	6 —	13.10
36	Bisogni Giovanni	7.08	6 —	13.08
37	Agostino Francesco	7.05	6 —	13.05
38	Cesarini Alfredo	7 —	6 —	13 —

Art. 2.

I candidati compresi nel prospetto suddetto sono dichiarati vincitori del concorso, nello stesso ordine col quale sono stati elencati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(2542)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione del vincitore ad un posto di ispettore tecnico agricolo in prova nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1936, registrato alla Corte dei conti il 22 detto mese ed anno, registro 9, foglio 269, col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esame ad un posto di ispettore tecnico agricolo in prova nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena;

Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 18 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti il 29 detto mese ed anno, registro 2, foglio 63;

Decreta:

E approvata la seguente tabella di classificazione del vincitore del concorso ad un posto di ispettore tecnico agricolo in prova del personale degli Istituti di prevenzione e di pena, gruppo *A*:

Fantozzi dott. Annibale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: Solmi.

(2531)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 15 posti di alunno di concetto nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1936, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre detto anno, registro 9, foglio 272, col quale è stato indetto un concorso a 15 posti di alunno di concetto nella carriera del personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena (gruppo *A*);

Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 5 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1937, registro 2, foglio 1;

Decreta:

Art. 1.

E approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 15 posti di alunno di concetto nella carriera del personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena (gruppo *A*):

1° Canto Francesco . . . . punti 17,75
2° Dente Francesco . . . . » 17,62
3° De Martino Rosaroll Guido . . . . . » 17,50
4° Buonamano Marcello . . . . . . » 17,37
5° Dente Vittorio . . . . » 16,50
6° Nazzaro Nicolandrea . . . . punti 16,25
7° Mutolo Lorenzo . . . . » 16,12
8° Esposito Pasquale . . . . » 15,81
9° Garbo Guido . . . . » 15,67
10° Solarino Alfredo . . . . » 15,62
11° Maselli Adelchi, ammogliato con figli . . » 15,50
12° Valenti Luigi, nato nel 1906 . . . » 15,50
13° Bellomo G. Battista, nato nel 1910 . . . » 15,50
14° De Simone Gaetano, nato nel 1905 . . . » 15,37
15° Soldano Luigi, nato nel 1907 . . . . » 15,37

Art. 2.

Sono risultati idonei i seguenti:

1° Ciampa Gennaro . . . . punti 15,22
2° Scaturro Clodomiro . . . . . . » 15,21
3° Lorusso Caputi Bettino . . . . . . » 15,17
4° Marinucci Francesco . . . . . . » 15
5° Alotta Giuseppe . . . . » 14,87
6° Di Piazza G. Battista . . . . . . » 14,62
7° Benedetti Hervè . . . . » 14,31
8° Perna Rosario . . . . » 14
9° Barbuzzi Antonio . . . . » 13,87
10° Patuzzi Gino . . . . » 13,75
11° Sorrentino Armando . . . . . . » 13,12
12° Campolongo Alfredo, ammogliato . . . » 13
13° Cozzi Emanuele . . . . » 13
14° Pandolfelli Alfredo . . . . » 13

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Solmi.

(2532)

REGIA PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il bando di concorso in data 15 marzo 1936 a posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data 30 novembre 1935-XIV;

Visto il decreto Ministeriale in data 16 febbraio 1937-XV con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso;

Vista la graduatoria dei concorrenti, formulata dalla Commissione giudicatrice di cui sopra con verbale in data 13 luglio 1937-XV;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data 30 novembre 1935-XIV, formulata dalla Commissione giudicatrice di cui sopra:

1° Bolli Ezio Valeriano . . . . . punti 60 —/100
2° Antonelli Rolando . . . . . . » 58,95/100
3° Zama Aldo . . . . » 55,50/100
4° Scannagatti Ernesto . . . . . . » 55 —/100
5° Cardini Costantino . . . . . . » 54,36/100
6° De Cicco Vittorio . . . . . . » 52,95/100
7° De Vita Davide . . . . » 52,86/100
8° Spanò Salvatore . . . . » 52,18/100
9° Baraffa Vincenzo . . . . . . » 51,77/100
10° Sabbietti Luigi . . . . » 51,45/100
11° Nicotra Giuseppe . . . . . . » 49,50/100
12° Liotti Giuseppe . . . . » 49,36/100
13° Busacca Antonino . . . . . . » 48,18/100
14° Mulè Umberto . . . . » 47,81/100
15° Lancieri Antonio . . . . . . » 47,72/100
16° Pennacchia Aurelio . . . . . . » 47,45/100
17° Guerra Corrado, inscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 . . . . . . » 46,90/100
18° Cairone Anfredo . . . . » 46,90/100
19° Furbetta Leone . . . . » 46,40/100
20° Migliaccio Francesco Saverio . . . » 45,90/100
21° Soloni Alessandro . . . . . . » 45,59/100
22° Falchetti Giovanni . . . . . . » 45,50/100
23° Pellegrini Ferdinando . . . . . » 45,13/100
24° Pomarici Pasquale . . . . . . » 44,09/100

25° Orsini Paolo	punti	43,86/100
26° DAmbrosio Antonio	»	43,18/100
27° Conti Igino	»	42,54/100
28° Pimpinelli Gunderle	»	41,36/100
29° Coli Antonio	»	40,81/100
30° Grisenti Giuseppe	»	40 —/100
31° Bianco Giovanni	»	39,36/100
32° Calandra Attilio	»	39,31/100
33° Lippera Francesco	»	39,18/100
34° Amici Calisto	»	38,18/100
35° Ciavi Vittorio	»	37,27/100
36° Orlando Gaetano	»	37,13/100
37° Paccoi Giuseppe	»	36,45/100

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 13 luglio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data 30 novembre 1935-XIV;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori rispettivamente del concorso alle condotte medico-chirurgiche a fianco di ciascuno indicata i seguenti dottori:

1° Bolli Ezio Valeriano. comune Torgiano, condotta capoluogo.
2° Antonelli Rolando, comune Perugia, condotta città (3ª zona).
3° Zama Aldo, comune Foligno, condotta città 1ª primaria.
4° Scannagatti Ernesto, comune Foligno, condotta città 2ª primaria.
5° Cardini Costantino, comune Castiglione del Lago, condotta Gioiella.
6° Baraffa Vincenzo, comune Foligno, condotta Valtopina.
7° Sabbietti Luigi, comune Gubbio, condotta Carbonesca - Colpalombo.
8° Nicotra Giuseppe, comune Gubbio, condotta Camporeggiano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 13 luglio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(2510)

REGIA PREFETTURA DI SASSARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

In seguito alla rinunzia dei candidati dichiarati vincitori delle condotte mediche di Illorai e di Bulzi col decreto prefettizio in data 30 dicembre 1936-XV, n. 31351;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei in ordine di graduatoria e la designazione delle sedi di ciascuno di essi indicate in ordine di preferenza;

Tenuto conto della dichiarazione di opzione del dott. Fois Angelo e del diritto del dott. Soggiu Giov. Maria di subentrare al dott. Nieddu Francesco nella condotta medica di Illorai, lasciando scoperta quella di Ardara, per ragioni di preferenze nell'indicazione delle sedi, con decreto prefettizio di pari numero e data, le condotte mediche di Ardara, Bulzi ed Illorai sono state assegnate nel modo seguente:

1° Dott. Soggiu Giov. Maria - Illorai.
2° Dott. Mulas Michele - Ardara.
3° Dott. Piras Mauro - Bulzi.

Sassari, addì 3 luglio 1937 - Anno XV

Il prefetto: VELLA.

(2488)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.